



Il Presidente

Società (*omissis*)
c.a. Amministratore Unico
Dott. (*omissis*)

Fascicolo ANAC 3078/2023

Oggetto: Quesito dell'amministratore unico della società (*omissis*) circa la nomina del RPCT, e l'applicabilità della normativa sulla prevenzione della corruzione alla predetta società. (nota prot. Anac n. 45453 del 13.06.2023)

In riferimento alla richiesta di parere sottoposta all'esame della scrivente Autorità dall'Amministratore Unico della società (*omissis*) con la nota in oggetto si rappresenta quanto segue.

La questione attiene all'applicabilità della normativa in materia di prevenzione della corruzione (l.190/2012) e di trasparenza (d.lgs.33/2013) alla società (*omissis*). In particolare, è stato chiesto ad Anac se la stessa possa applicare la predetta normativa esclusivamente con riferimento alla attività di pubblico interesse svolte.

Con riferimento alla nomina del RPCT nella società è stato chiesto ad Anac, posta la mancanza di figure dirigenziali e la carenza di organico "*se le funzioni di RPCT possano essere affidate ad una figura apicale dell'Amministrazione Controllante - Comune di (omissis).*"

Per chiarire la questione posta occorre innanzitutto individuare la disciplina applicabile alla società (*omissis*) in materia di anticorruzione (l. 190/2012) e di trasparenza (d.lgs.33/2013).

Come noto il principale riferimento ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa predetta è l'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013.

In particolare, la richiamata disposizione estende il regime applicabile alle P.A.:

- al comma 2 lett. b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- al comma 2 lett. c) ad altri soggetti di natura anche privata (società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico);
- al comma 3, invece, stabilisce una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato (società partecipate e altri enti), non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Si comprende, dunque, come operare la distinzione tra enti in controllo pubblico e enti di diritto privato non in controllo, che svolgono attività e servizi di pubblico interesse, è importante, poiché essa ha effetti diversi sull'applicazione della normativa di cui si discute.



Al riguardo l'Autorità ha adottato la Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 recante «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», cui si rinvia.

In tale atto, in estrema sintesi ha chiarito che gli enti in controllo pubblico adottano il «*Piano triennale di prevenzione della corruzione*» oppure integrano il modello 231/2001, nominano il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, co. 2 bis della l. 190/2012, e applicano la trasparenza di cui al d.lgs 33/2013, con i soli limiti della compatibilità, sia per quanto concerne l'organizzazione che per quanto riguarda l'attività di pubblico interesse svolta.

Gli enti di cui al co.3 sono, invece, tenuti ad applicare esclusivamente la disciplina sulla trasparenza, relativamente alle attività di pubblico interesse svolte, individuate nella parte seconda dell'art. 2-bis, co. 3.

Nella citata determinazione n. 1134/2017 l'Autorità ha fornito criteri interpretativi per l'identificazione degli enti di diritto privato controllati di cui all'art. 2 bis, co. 2 del d.lgs 33/2013 e degli altri enti privati, di cui all'art. 2-bis co.3 del medesimo decreto legislativo. Ha altresì fornito criteri interpretativi per l'identificazione delle attività di pubblico interesse.

Tanto premesso, con riferimento al caso della società (*omissis*), all'esito dell'esame dello Statuto della società, del sito istituzionale del Comune di (*omissis*) è emerso quanto segue.

La società (*omissis*) si è costituita nel 1928, per volontà del Comune di (*omissis*) e risulta inserita nell'elenco delle società controllate dallo stesso Comune di (*omissis*) che ne detiene il 61,44 % delle partecipazioni. Le altre quote di partecipazione sono possedute da Monte dei Paschi di Siena 15,45%; Banco Popolare Società Cooperativa 14,94%; Camera di Commercio di Livorno 6,45%; Provincia di Livorno 1,53%; Comune di Collesalveti 0,182%

La società risulta amministrata da un Amministratore Unico designato dal Socio di maggioranza (Comune di *omissis*) e nominato dall'Assemblea Ordinaria (cfr. Statuto, art. 22).

Si rammenta, peraltro, che Anac ha già valutato (con riferimento alle società in controllo congiunto) con delibera n. 859 del 25 settembre 2019 " *la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale, quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, ai fini dell'applicabilità delle norme previste per le società in materia di anticorruzione e trasparenza* ".

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la società (*omissis*), possa essere ricondotta nel novero delle società in controllo pubblico di cui al comma 2 lett. b) d.lgs. 33/2013, tenute - al pari delle p.a. - alla piena applicazione della l. 190 del 2012 e al d.lgs.33 del 2013. Ciò comporta che sia tenuta ad adottare un PTPTC o ad integrare il modello 231/2001, a nominare un RPCT e ad applicare la normativa sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, sia per quanto concerne



l'organizzazione che per quanto riguarda l'attività di pubblico interesse svolta, con i soli limiti della compatibilità. A proposito si rinvia alle indicazioni già fornite da Anac nella richiamata Delibera 1134/2017 (cfr. § 3.1.1).

Per quanto riguarda la nomina del RPCT nelle società in controllo pubblico si rappresenta che Anac ha già fornito varie indicazioni nella citata Delibera (cfr. § 3.1.2) e nel PNA 2022 adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 (cfr. in particolare, Allegato 3, §4.10).

In estrema sintesi negli atti richiamati l'Autorità ha precisato che nelle società in controllo pubblico il RPCT è nominato dall'organo di indirizzo della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti; è opportuno che le funzioni di RPCT siano affidate a uno dei dirigenti della società, ferma restando la possibilità, in strutture organizzative di ridotte dimensioni, prive di dirigenti (come quella in esame) di individuare il RPCT in un profilo non dirigenziale. In questo caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.

Solo in circostanze eccezionali il RPCT potrà anche coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Orbene, nel caso della società (*omissis*), quest'ultima soluzione non può applicarsi. Ciò in quanto l'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna eccezione, e sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali (cfr. art. 22 Statuto).

Rimane invece percorribile la soluzione di individuare il RPCT in uno dei dipendenti della società, motivando opportunamente tale scelta nel provvedimento di nomina (cfr. a proposito FAQ in materia di anticorruzione n. 8.1.4) e ponendo in capo all'Amministratore Unico una vigilanza stringente sull'attività svolta dal soggetto incaricato.

Il Comune di(*omissis*), quale Amministrazione controllante della società, potrà vigilare sulla corretta adozione delle misure di prevenzione della corruzione da parte della società.

Infatti, la vigilanza dell'amministrazione controllante è opportuno sia ancora più stringente nei confronti di enti con carenza di personale e per i quali occorre comunque assicurare misure di prevenzione per arginare eventuali rischi corruttivi.

Per completezza – poiché la società risulta inserita nella procedura prevista dall'art. 57 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*) - ed eventualmente per il futuro, si rammenta che Anac ha fornito indicazioni anche per le società controllate che si trovino in fase di liquidazione ritenendo che debbano continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza. In particolare esse sono tenute a nominare, tramite il responsabile della liquidazione, un RPCT e a predisporre misure di prevenzione della corruzione anche integrative del "modello 231", ove adottato, e a garantire la trasparenza sull'organizzazione e sulle attività,



nei limiti di quelle effettivamente svolte. Qualora la società sia priva di personale, stante l'impossibilità di nominare un RPCT interno, la relativa funzione è opportuno sia assicurata dall'amministrazione controllante.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 12 luglio 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Originale firmato digitalmente